



# PDF Eraser Free

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/9/2023 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

## **RILEVATO CHE**

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Brescia ha respinto la domanda reiterata di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da \_\_\_\_\_, cittadino nigeriano, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest'ultimo; egli ha infatti narrato: i) in sede di prima istanza, di aver sostenuto di essere fuggito dalla Nigeria per motivi politici (Leader del partito politico 'PCP', era stato accusato del rapimento di un esponente del partito avversario 'APC') e di avere il timore, in caso di rientro in Nigeria, di essere giustiziato poiché il crimine di cui era stato accusato era punito con la pena capitale; ii) che la Commissione aveva rigettato la domanda, ritenendo il suo racconto non sufficientemente riscontrato nei suoi aspetti salienti e contraddittorio in taluni passaggi; iii) che il Tribunale di Brescia aveva poi respinto il suo primo ricorso giurisdizionale; iv) che aveva così presentato una nuova richiesta di protezione internazionale, sulla base di elementi nuovi e sopravvenuti; v) più in particolare, sosteneva che, essendo stato accusato dell'omicidio dell'esponente del partito politico avversario 'APC' (oltre che di sequestro), alcune persone avrebbero fatto irruzione nell'abitazione dei suoi genitori, saccheggiando la casa e dandogli fuoco; vi) di temere, pertanto, sia la vendetta dei familiari dell'uomo politico ucciso che di essere condannato a morte dall'autorità giudiziaria; vii) che la Commissione territorialmente competente rigettava, di nuovo, la domanda reiterata, ritenendo il racconto vago, generico ed inverosimile.



## PDF Eraser Free

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub art. 14, lett. a e b, del d.lgs. n. 251/2007, in ragione della mancata allegazione da parte del ricorrente di fatti e prove nuove, presupposto invece indispensabile per la legittima presentazione di una domanda reiterata; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c, del d.lgs. n. 251/2007, in ragione dell'assenza di un rischio-paese riferito alla Nigeria, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela sotto il profilo della richiesta protezione complementare, posto che era da considerarsi inammissibile la domanda di protezione speciale avanzata in sede di domanda "reiterata".

2. Il decreto, pubblicato e comunicato in data 19 aprile 2022, è stato impugnato da \_\_\_\_\_ con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L'amministrazione intimata non ha svolto difese.

### CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 2, lett. G) del d.lgs. 25/2008 e dell'art. 14 d.lgs. 251/2007 e vizio di motivazione nella mancata concessione della protezione sussidiaria.

1.1 Sostiene il ricorrente che il Tribunale non avrebbe motivato il mancato riconoscimento della protezione internazionale, rispetto alle ipotesi di cui all'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. 251/2007, e che nell'applicare, poi, l'art. 14 lett. c, medesimo decreto legislativo, non avrebbe accertato l'eventuale sussistenza di una minaccia grave ed individuale alla vita e alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, e il Tribunale di Brescia sarebbe arrivato a conclusioni imprecise, dimostrando di non aver compiuto un'accurata indagine sul suo paese d'origine, in chiara violazione dell'art. 8 del d.lgs. 25/2008.



## PDF Eraser Free

1.2 Il motivo così articolato è inammissibile per due ordini di ragioni, tra loro concorrenti. Ed invero, per un verso il ricorrente non censura adeguatamente, quanto al rinnovato diniego della richiesta di protezione sussidiaria ex art. 14 d.lgs. n. 251/2007, la *ratio decidendi* posta a sostegno della pronuncia impugnata, e cioè la mancata allegazione da parte del ricorrente di fatti e prove nuove, requisito quest'ultimo indispensabile per addivenire all'esame e all'eventuale accoglimento di una domanda "reiterata" di protezione internazionale. Per altro verso, il ricorrente richiede invero un nuovo apprezzamento in fatto della situazione di pericolosità interna della Nigeria, profilo sul quale il Tribunale lombardo si è comunque espresso con adeguata motivazione, le cui conclusioni non possono pertanto essere qui di nuove poste in discussione, tanto meno sotto l'egida applicativa del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 e vizio di motivazione nella mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2.1 Ricorda il ricorrente che il Tribunale di Brescia aveva espressamente affermato: "(...) *il ricorrente, in via di estremo subordine, ha chiesto il rilascio di un permesso per protezione speciale o l'asilo costituzionale. A tal fine ha prodotto numerosi documenti che attestano un ottimo percorso di integrazione in Italia. Tuttavia, ritiene il collegio che si tratti di una domanda inammissibile in tale sede poiché non prevista dalla disciplina di cui agli artt. 29 e seguenti del d.lgs. 25/2008 che ammettono il ricorrente a reiterare esclusivamente la domanda di protezione internazionale (ovvero status di rifugiato e protezione sussidiaria), nella quale – come noto – non rientrano forme di protezione "residuali", come quella invocata dalla parte ricorrente*".

2.2 Si evidenzia invece da parte del ricorrente che, in realtà, trattandosi di una domanda reiterata, nel ricorso introduttivo si era richiesto il rilascio del permesso per protezione umanitaria, in quanto tale domanda sarebbe stata collegata alla precedente, presentata il giorno 8.2.2017, dunque prima



# PDF Eraser Free

dell'entrata in vigore del D.L. 113/2018, avvenuta il 5.10.2018, domanda sulla quale il Tribunale di Brescia non si era tuttavia pronunciato.

2.3 Il motivo è fondato.

Giova infatti ricordare che, sulla questione dedotta nel motivo di ricorso qui in esame, la giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 37275 del 20/12/2022), affermando che *"Le domande reiterate di protezione internazionale, proposte successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella l. n. 173 del 2020, sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che l'oggetto del giudizio è l'accertamento di un diritto soggettivo che include anche i presupposti della invocata protezione complementare"* (cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23027 del 28/07/2023).

2.4 Ne consegue l'accoglimento del ricorso con rinvio al giudice a quo che dovrà rileggere la vicenda processuale sopra riferita, applicando il principio di diritto qui ricordato e riaffermato.

## P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Brescia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omissi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 22.9.2023

Il Presidente  
Giacinto Bisogni

